



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 07/04/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2004, n. 281

Approvazione dei criteri e delle procedure per l'accreditamento delle sedi formative.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, VICE PRESIDENTE COPERTINO, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DAL COMPETENTE UFFICIO, CONFERMATA DAL DIRIGENTE DELLO STESSO UFFICIO E DAL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

VISTA la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 17 "Riordino della formazione professionale";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che all'articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

VISTO l' "Accordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formative e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale", approvato il 18/02/2000;

VISTO l'art. 44 della Legge Regionale 25 settembre 2000 n. 13 "Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006";

VISTO l'Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 24 maggio 2001 sull'accreditamento delle sedi formative ed orientative;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 1 agosto 2002 sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia" esecutiva ai sensi di legge, e pubblicata sul BURP n. 2 supplemento del 07/01/2004, che ha sostituito l'art.24 della Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale";

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale";

CONSIDERATE le osservazioni pervenute da parte delle Segreterie Sindacali Regionali COIL - CISL - UIL del settore Scuola;

SENTITE le Amministrazioni Provinciali nell'apposito incontro del 19/01/2004;

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui ALLA L.R. 28/01 Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, Vice Presidente Copertino, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera d),

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale, Vice Presidente Copertino;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente dell'Ufficio Qualificazione del sistema formativo e del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

di approvare il provvedimento recante criteri e procedure per la concessione, sospensione e revoca dell'accreditamento delle sedi formative, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 53 pagine, numerate dal n. 1 al n. 53;

di disporre la pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94;

di rinviare a successivo atto l'approvazione del provvedimento relativo all'accreditamento delle sedi orientative.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE E DEL LAVORO - COOPERAZIONE

PUBBLICA ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

CRITERI E PROCEDURE  
PER L'ACCREDITAMENTO DELLE  
SEDI FORMATIVE

INDICE

- 1 - Finalità ed obiettivi
- 2 - Destinatari
- 3 - Ambiti
- 4 - Requisiti e criteri
- 5 - Procedure
- 6 - Schede Tecniche

## 1. FINALITA' ED OBIETTIVI

L'accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane, attraverso l'introduzione di standard di qualità dei soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di parametri oggettivi, per il miglioramento e l'ammodernamento qualitativo del sistema.

E' un atto con cui l'amministrazione regionale riconosce ad un organismo l'idoneità delle proprie sedi operative, a realizzare iniziative di formazione, a determinate condizioni e regole.

L'accreditamento fa riferimento, pertanto, ad un insieme di criteri (soglie minime), che potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema di offerta locale ed ai mutamenti dei contesti di riferimento.

Il presente documento definisce gli ambiti, i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di formazione professionale, operanti nel territorio regionale, tenuto conto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 e della normativa nazionale e regionale di riferimento.

La Regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto della procedura di accreditamento istituisce l'elenco regionale degli organismi che dispongono di una o più sedi operative accreditate, allocate sul territorio regionale pugliese.

La Regione Puglia, per l'attuazione delle azioni formative, si avvarrà esclusivamente di organismi iscritti nell'elenco regionale.

L'inclusione nell'elenco regionale costituisce condizione necessaria per proporre e realizzare interventi di formazione professionale; essa può essere sospesa o revocata in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore Formazione Professionale della Regione Puglia, sulla base dei criteri e delle procedure definite dal presente provvedimento ed a seguito di apposito avviso, da emanare periodicamente, anche operando, per quanto riguarda sospensioni o revoche, sulla base di segnalazioni delle Province, alle quali verranno trasferite, in base all'art. 8, comma 2, lett. d) della L.R. 15/02, le funzioni in materia di vigilanza e controllo.

Obiettivo primario del sistema di accreditamento è migliorare l'efficacia della formazione professionale rispetto al mercato del lavoro.

In sintesi, il modello di accreditamento persegue le seguenti opportunità strategiche:

- definizione di standard minimi di riferimento per il sistema formativo; induzione di processi di miglioramento nel sistema formativo;
- selezione, nell'accesso a fondi pubblici, attraverso garanzie preventivamente offerte ed accertate;
- semplificazione, razionalizzazione e sviluppo dei processi amministrativi e gestionali;
- rafforzamento di vincoli sistemici nell'intero processo formativo.

## 2. DESTINATARI

In applicazione dell'art. 24 della L.R. 7 agosto 2002 n. 15, così come sostituito all'art. 14 della L. R. 7 gennaio 2004 n. 1, sono tenuti all'accREDITAMENTO delle proprie sedi operative gli organismi, pubblici e privati, che in conformità alla normativa regionale in vigore, intendono organizzare ed erogare attività di formazione professionale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO delle sedi operative:

i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, i quali sono tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale;

le aziende dove si realizzano attività di stage e di tirocinio;

le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.

Rientrano nel regime di accREDITAMENTO, dunque, gli organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata (cosiddetti corsi liberi), secondo standard riferiti al possesso di requisiti parzialmente differenziati rispetto a quelli previsti per le attività finanziate con fondi pubblici.

Le sedi operative, per essere accREDITATE secondo gli standard predefiniti indicati nel presente provvedimento, devono possedere specifici requisiti economico-finanziari e di organizzazione, disporre di determinate risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale

Per sede operativa si intende un'organizzazione strutturata ed autosufficiente di beni, professionalità e servizi, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, in grado di erogare concretamente azioni formative, ed alla quale facciano capo, in modo continuativo e verificabile, tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto dei servizi erogati.

Sono considerate parte integrante della sede operativa anche tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori) necessarie per lo svolgimento di attività formative, che possono essere anche fisicamente separate dalla sede operativa stessa.

Le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale, svolte presso il luogo di restrizione, e quelle rivolte a militari in ferma di leva ed ai volontari in ferma breve, svolte presso le unità militari territoriali, devono comunque fare riferimento ad una sede operativa esterna del soggetto attuatore già accREDITATA, secondo gli specifici requisiti previsti nelle schede tecniche riportate nel presente provvedimento.

Nel rispetto delle varie forme organizzative, autonomamente adottate dagli organismi, l'accREDITAMENTO mette l'accento sulle garanzie offerte dalla "unità locale" presso la quale viene realizzata la formazione, e sul raccordo esplicito con il territorio per il quale tale sede operativa deve rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo.

Il processo di accREDITAMENTO, una volta posto a regime, prevede:

a) sedi operative esistenti, già accREDITATE;

b) sedi operative di nuova costituzione, intese sia come sedi di organismi di nuova costituzione che come nuove sedi di organismi già operanti.

Qualora una sede operativa già esistente presenti domanda di accREDITAMENTO per un ambito/macrotipologia di attività in cui la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell'ambito/macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione.

Le Università possono presentare domanda di accREDITAMENTO considerando quali sedi operative i singoli dipartimenti.

### 3. AMBITI

Il sistema di accreditamento della Regione Puglia utilizza la scelta operata dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001, e le indicazioni normative contenute nella L.R. 15/2002, distinguendo i seguenti macroambiti di intervento:

orientamento

formazione, sia finanziata con fondi pubblici che autonomamente finanziata (c.d. "corsi liberi").

I criteri e le procedure contenuti nel presente documento si riferiscono al macroambito di intervento "formazione"; quelli riferiti al macroambito "orientamento" saranno approvati con apposito provvedimento da adottare.

Per attività di formazione si intendono, gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione del formatori, ecc., realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula, in alternanza o a distanza.

L'accREDITAMENTO per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative:

obbligo formativo;

formazione superiore;

formazione continua;

formazione nell'area dello svantaggio

Di seguito si riportano le specificazioni delle varie filiere per ciascuna macrotipologia:

a) obbligo formativo: percorsi previsti dalla legge 144/99, art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;

b) formazione superiore: interventi formativi, corsuali od individualizzati, postqualifica, post-diploma e post-laurea; rientrano in tali interventi anche i percorsi IFTS previsti dalla legge 144/99, art. 69, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno di cicli universitari;

c) formazione continua: interventi formativi, corsuali o individualizzati, destinati a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

d) formazione nell'area dello svantaggio: interventi formativi, corsuali o individualizzati, destinati esclusivamente a tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, nomadi, rifugiati, immigrati, prostitute ed ex prostitute, ristretti ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in età non scolare, portatori di handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e malati mentali.

Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.

L'accREDITAMENTO ottenuto per le attività di formazione ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 10% del costo complessivo del progetto nel cui ambito esse si svolgono.

Diversamente l'organismo dovrà avvalersi di sedi operative accreditate per l'orientamento.

L'accREDITAMENTO ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici, in un determinato ambito, ha validità automaticamente anche come accREDITAMENTO per realizzare attività autonomamente finanzia nello stesso ambito, a condizione che le stesse siano nettamente distinte e separate, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile.

La realizzazione delle azioni formative può essere attuata attraverso due macromodalità:

formazione corsuale: intervento finalizzato all'acquisizione di competenze professionali da parte di un

gruppo omogeneo di utenti, mediante sistemi di formazione in presenza, alternati a stage aziendali, sulla base di progettazione e pianificazione predefinite;

formazione individualizzata: intervento finalizzato all'acquisizione di competenze professionali mediante partecipazione individuale, con utilizzazione di "bonus" finanziari, vouchers, funzione di congedi lavorativi, tutoring sul lavoro (individualmente o a piccoli gruppi), utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o multimediale.

#### 4. REQUISITI E CRITERI

Ai fini dell'accreditamento la sede operativa deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

a1) capacità gestionale: coerenza giuridica dell'organismo rispetto alla legislazione regionale ed adeguatezza organizzativa in termini di funzioni e di risorse umane rispetto alle attività formative;

a2) capacità logistica: corrispondenza funzionale e normativa degli spazi e delle attrezzature per lo sviluppo delle attività formative;

b) situazione economica: verifica della affidabilità economica-finanziaria, sia dell'organismo che degli amministratori;

c) competenze professionali: disponibilità di risorse professionali, di cui la sede operativa si avvale, in possesso di competenze accertabili per le funzioni di sistema e per la qualità dei processi di apprendimento/insegnamento

d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate: adozione di un sistema di procedure formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell'attività, ai fini della verifica della efficacia ed efficienza realizzativa;

e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: rispondenza a criteri di efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e sociale.

Tali requisiti di carattere "generale", assumono contenuti diversi in rapporto agli ambiti di intervento, e si articolano in una serie di requisiti "specifici", individuati in schede tecniche strutturate in maniera distinta rispetto ai singoli requisiti.

La verifica della sussistenza di tali requisiti presuppone l'impianto di un adeguato sistema di valutazione. La Regione Puglia, prendendo come base il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.05.01, ha proceduto alla definizione di metodi, strumenti e procedure, in un'ottica di strategia complessiva regionale del sistema di accreditamento ed in relazione al più generale processo di riforma della formazione professionale.

Il sistema valutativo si articola nella verifica della sussistenza di:

requisiti specifici: criteri cui gli organismi e le sedi degli organismi devono rispondere;

indicatori (individuati per ciascun requisito): fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la corrispondenza dell'organismo o della sede al criterio;

parametri (riferiti a ciascun indicatore): caratteristiche qualitative o quantitative dei fenomeni posti sotto controllo.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.M. del 25/05/01 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative" sia per l'accreditamento a

regime, sia per l'accreditamento provvisorio, in fase di prima applicazione del presente provvedimento, tutte le sedi operative sono da ritenersi di nuova costituzione, rispetto alla rilevazione dei risultati di efficacia ed efficienza delle attività realizzate, che quindi non vanno in questa prima fase documentati, considerato anche che la normativa regionale di riferimento non prevedeva sinora meccanismi e procedure di rilevazione dei "placement".

La fase a regime è dunque da considerarsi quella immediatamente successiva alla prima applicazione del sistema regionale di accreditamento, resta naturalmente inteso che in tale fase le sedi operative, per ottenere nuovamente l'accredimento, dovranno garantire il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 6 del D.M. 25/05/01.

Le sedi di nuova costituzione invece, a regime, dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti capacità gestionale, capacità logistica, competenze professionali, e, parzialmente, situazione economica e interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Esse otterranno pertanto, nei modi e nei termini previsti dal D.M. 25/05/01, art. 11, comma tre, un accreditamento provvisorio, in attesa che, nella successiva richiesta di accreditamento, dimostrino la sussistenza del requisito efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate e maturino gli ulteriori indicatori previsti per i requisiti situazione economica e interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Per quanto riguarda il criterio c) - competenze professionali, in attesa della definizione a livello nazionale della questione della certificazione delle competenze, sono stati previsti requisiti professionali minimi, individuati nella colonna "indicatori", che i titolari del ruolo dovranno possedere per svolgere le attività previste nelle funzioni.

La Regione Puglia organizzerà, a valere sulle risorse finanziarie della misura 3.5 del POR, con riferimento agli indicatori previsti per le funzioni "docenza" e "tutoring", appositi corsi di formazione per l'acquisizione delle competenze ivi riportate, per coloro che non siano già in possesso di esperienza di docenza o di specifica formazione conseguita (formazione formatori, abilitazioni, SIS, etc.).

Nelle more dell'attuazione di tali corsi è sufficiente la sussistenza degli indicatori previsti dal D.M. 25/05/2001 per l'accredimento provvisorio e riportati nelle schede tecniche allegate al presente provvedimento.

## 5. PROCEDURE

L'organismo di formazione interessato ad accreditare la/e propria/e sede/i operativa/e, è invitato a presentare richiesta di accreditamento in bollo, secondo tempi e modalità indicati in apposito avviso pubblico, alla cui approvazione si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

Poiché il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che vogliono candidarsi per la gestione di attività di formazione professionale, non precludendo quindi la possibilità di ingresso nel sistema regionale, nel tempo ad organismi in possesso dei requisiti previsti, l'amministrazione regionale procederà, a scadenze prefissate, all'esame delle richieste dei soggetti che intendono accreditare proprie sedi formative.

La Regione Puglia prevede di procedere a tale selezione con avviso pubblico di norma annuale.

La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti stessi da accertare.

Le fasi della verifica del possesso dei requisiti comprendono:

- a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta,
- b) l'audit in loco, a campione, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta.

Le visite di audit, da parte della Regione, si svolgeranno presso le sedi operative delle quali si è richiesto l'accredimento, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria documentale svolta dagli uffici regionali.



La procedura di scelta a campione delle sedi su cui condurre l'audit in loco sarà effettuata secondo criteri definiti in modo trasparente e verificabili, a cura dell'apposito servizio assessorile.

La Regione Puglia si riserva comunque, in aggiunta al campione, la facoltà di disporre audit in loco dovunque lo ritenga.

A conclusione della visita di audit verrà predisposto un report, che sarà controfirmato in segno di notifica dal responsabile della sede.

Considerato che la procedura di accreditamento prevede la presentazione di una domanda con la quale l'organismo fornisce una vasta gamma di informazioni in ordine all'esistenza ed alle caratteristiche delle strutture, alle relazioni sul territorio, al personale ed ai risultati pregressi, dichiarando la veridicità di tutte le informazioni presentate, e che la domanda di accreditamento è pertanto anche basata su autodichiarazioni, la Regione, in applicazione della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) si riserva la facoltà di effettuare a campione verifiche, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

A seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, viene rilasciato l'accREDITAMENTO della sede operativa, per una durata di due anni.

Le sedi operative accreditate per la formazione, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, approvato dalla Giunta Regionale e dalla stessa periodicamente aggiornato, contenente:

la denominazione e la natura giuridica dell'organismo, con l'indicazione della sede legale, della/e sede/i operativa/e accreditatale e della relativa ubicazione;

l'indicazione della macrotipologia formativa, per ciascuna sede operativa accreditata.

L'accREDITAMENTO avrà validità e decorrenza a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'elenco.

La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITAMENTO, mediante acquisizione di autocertificazione a tal fine rilasciata dal rappresentante legale dell'organismo, fatta salva comunque la facoltà di controllo della veridicità della dichiarazione.

In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data della pubblicazione dell'elenco delle sedi accreditate nel B.U.R. Puglia a quella del successivo avviso pubblico di accREDITAMENTO, gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione, entro cinque giorni dalla avvenuta variazione, delle eventuali modifiche intervenute rispetto ai requisiti prescritti.

Alle strutture cui appartengono le sedi che non otterranno il rilascio dell'accREDITAMENTO, devono essere comunicate le motivazioni di non conformità ai requisiti richiesti.

L'esame della documentazione e delle evidenze oggettive avverrà nel pieno rispetto dei diritti di privacy della struttura oggetto di accREDITAMENTO.

Gli organismi, le cui sedi sono state accreditate, sono tenuti:

al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di formazione professionale;

all'accettazione dei controlli della Regione Puglia;

al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali, nonché all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie; per gli organismi che richiedono l'accREDITAMENTO per svolgere l'attività dell'obbligo formativo, all'impegno dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.05.01;

al rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, di prevenzione incendi, di lavoro dei disabili e per quanto riguarda l'assenza delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO

9001 e successive versioni, la Regione Puglia controllerà il possesso dei requisiti riguardanti i criteri d) "livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" ed e) "interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio", sulla base della documentazione di qualità (manuale, procedure ed altri documenti di registrazione della qualità) che la sede dovrà fornire. La certificazione, per consentire l'iter innanzi descritto, deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA), accreditati da SINCERT o da altri or valenti firmatari dei MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).